



GARA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O

CIG 7782161A68

CPV 66516000-0

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Campi Bisenzio ha indetto con propria determinazione a contrarre n. XXX del XXXXXX una procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 51 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto. L'aggiudicazione avverrà con in applicazione dei criteri sotto indicati:

Il servizio assicurativo oggetto della presente gara verrà aggiudicato tramite procedura aperta secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del Codice, sommando il punteggio afferente l'"Offerta Tecnica" ed il punteggio relativo alla "Offerta Economica", relativo al lotto per cui si concorre, come più avanti specificato.

L'Offerta, **pena esclusione**, dovrà tassativamente riguardare l'intero lotto; offerte parziali non saranno prese in considerazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché valida. La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice.

La presente Gara verrà aggiudicata come di seguito specificato:

Parametro	Punteggio Tecnico (massimo)
A) Offerta tecnica (accettazione del Capitolato o varianti)	70 punti
B) Offerta economica (prezzo)	30 punti
TOTALE	100 punti

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-pesi ex comma 8 art. 95 del Codice.

Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

OFFERTA TECNICA : massimo 70 punti, così attribuiti:

Essendo consentite varianti tecniche al capitolato, i punteggi verranno assegnati con le seguenti modalità:

- nel caso di offerte con **accettazione integrale** delle condizioni di copertura previste dal Capitolato, quindi in assenza di varianti tecniche migliorative, all'impresa verranno attribuiti n. 0 (zero) punti (punteggio base);



- nel caso di **offerte condizionate** quindi con richiesta di applicazione di **varianti migliorative** alle condizioni di copertura, il punteggio sarà calcolato mediante la somma dei punteggi attribuiti alle singole varianti offerte tra quelle previste dalla Stazione Appaltante e di seguito indicate.

Non sono ammesse varianti peggiorative.

Si precisa che non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti migliorative non coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante, ovvero diverse da quelle di seguito riportate:

VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI

	Varianti migliorative	Punteggi relativi a ciascuna variante	Contrassegnare con una X la variante scelta
1	Art. 1 Durata dell'Assicurazione Includere nell'Articolo: I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali non saranno proporzionalmente riparametrati in base alla durata della proroga	+5	<input type="checkbox"/>
2	Art. 7 Recesso a seguito di sinistro Opzione 1) Rinuncia da parte della compagnia (con esclusione dell'articolo) Opzione 2) Elevare termini di preavviso da 120 a 180	+7 +3	<input type="checkbox"/> Opzione 1) <input type="checkbox"/> Opzione 2)
3	Art. 14 Rendicontazione sinistri Fornire al Contraente il dettaglio sinistri alle scadenze trimestrali	+3	<input type="checkbox"/>
4	Art. 16 Gestione delle vertenze di danno Eliminazione della dicitura "fino a quando ne ha interesse"	+7	<input type="checkbox"/>
5	Art. 22 Oggetto dell'Ass.ne – Assicurazione di responsabilità civile verso terzi -Malattie Professionali- L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestano durante il periodo di polizza ma non oltreelevare da	+5	<input type="checkbox"/>



	24 a 36 mesi ...dalla cessazione del rapporto di lavoro, e denunciate entro ...12 mesi da elevare a 24....dalla fine del periodo di polizza.		
6	Art. 29 Massimali, limiti di Risarcimento e calcolo del premio Tabella Massimali Opzione 1) Diminuzione della franchigia a € 1.000,00 Opzione 2) Diminuzione della franchigia a € 1.500,00	+20 +10	<input type="checkbox"/> Opzione 1) <input type="checkbox"/> Opzione 2)
7	Art. 29 Massimali, limiti di Risarcimento e calcolo del premio Tabella Massimali Opzione 1) La Compagnia accetta di modificare i massimali come da tabella seguente: Responsabilità Civile verso Terzi : € 10.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di € 10.000.000,00.= per ogni persona lesa e € 10.000.000,00.= per danni a cose Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : € 10.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di € 10.000.000,00.= per persona lesa. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 15.000.000,00 Opzione 2) La Compagnia accetta di modificare i massimali come da tabella seguente: Responsabilità Civile verso Terzi : € 15.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di € 15.000.000,00.= per ogni persona lesa e € 15.000.000,00.= per danni a cose Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : € 15.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di € 15.000.000,00.= per persona lesa. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 20.000.000,00	+5 +9	<input type="checkbox"/> Opzione 1) <input type="checkbox"/> Opzione 2)



8	Art. 29 Massimali, limiti di Risarcimento e calcolo del premio Danni da Incendio: Massimale di risarcimento € 1.000.000,00	+2	<input type="checkbox"/>
9	Art. 29 Massimali, limiti di Risarcimento e calcolo del premio Danni da inosservanza della legge sulla Privacy € 500.000,00	+2	<input type="checkbox"/>
10	Estensione ai costi di bonifica ambientale e al danno Ambientale come di seguito riportato allegato n. 1	+5	<input type="checkbox"/>

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica qualitativa, pari a 70 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 70 punti all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

Il servizio sarà aggiudicato all'impresa che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo. In caso di offerte che abbiano ottenuto, relativamente al medesimo lotto, lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato all'impresa che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo sull'offerta tecnica, ed in caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio.

OFFERTA ECONOMICA : massimo 30 punti, così attribuiti:

Verranno attribuiti **30 punti** all'Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$X = \frac{\text{prezzo offerto più basso} \times 30 (\text{punteggio massimo})}{\text{prezzo dell'offerta presa in esame}}$$

dove X = punteggio da attribuire all'offerta

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.



ALLEGATO N. 1

MASSIMALI, FRANCHIGIE E RETROATTIVITA'

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera c)", l'Assicuratore è tenuto a coprire

- 1) **Responsabilità Civile da Inquinamento:**
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato nell'articolo "Massimale, Franchigia e Retroattività" della presente Appendice, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i **Danni** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di una **Condizione Inquinante** causata dall'attività assicurata e svolta nelle **Ubicazioni Assicurate**.
In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del **Periodo di Assicurazione**.
- 2) I **Costi di Bonifica Ambientale, Costi di Emergenza, Danno Ambientale** che l'Assicurato è tenuto a pagare ai sensi di legge a causa del verificarsi di una **Condizione Inquinante** all'interno o presso o sotto le **Sedi Assicurate**, fermo restando che
 - a) la **Condizione Inquinante** abbia avuto inizio dopo la **Data di retroattività** (compresa) e abbia dato origine a una **Richiesta di Risarcimento Danni**
 - b) la **Condizione Inquinante** deve derivare/essere causata da e direttamente attribuibile a un evento accidentale avente inizio e conclusosi interamente in un periodo di settantadue (72) ore ininterrotte posteriori alla **Data di retroattività** (compresa)
 - c) la **Richiesta di Risarcimento Danni** sia stata originariamente presentata all'Assicurato durante il Periodo di durata della presente Appendice e l'Assicurato ne abbia informato per iscritto l'Assicuratore durante il Periodo di durata della presente Appendice
- 3) I **Costi di Bonifica Ambientale, Costi di Emergenza, Danno Ambientale** che l'Assicurato è tenuto a pagare ai sensi di legge a causa della migrazione di una **Condizione Inquinante** dalle **Sedi Assicurate** sempre che
 - a) la **Condizione Inquinante** abbia avuto inizio dopo **Data di retroattività** (compresa) e abbia dato origine a una **Richiesta di Risarcimento Danni**
 - b) La **Richiesta di Risarcimento Danni** sia stata originariamente presentata all'Assicurato durante il Periodo di durata della presente Appendice e l'Assicurato ne abbia informato per iscritto l'Assicuratore durante il Periodo di durata della presente Appendice

Con riferimento ai precedenti punti 1), 2), 3), limitatamente alle garanzie per le quali sussista una responsabilità dell'Assicurato, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nella presente Appendice per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.



Se viene presentata più di una **Richiesta di Risarcimento Danni** in relazione a una singola **Condizione Inquinante** o a più condizioni tra esse collegate verificatesi prima della data di scadenza della presente Appendice, tutte le **Richieste di Risarcimento Danni** saranno:

- a) considerate come presentate nel momento in cui è stata presentata per iscritto la prima **Richiesta di Risarcimento Danni**
- b) indennizzabili solo se originalmente presentate all'Assicurato entro sessanta (60) mesi dalla prima **Richiesta di Risarcimento Danni** e se si riferiscono a una **Condizione Inquinante**

Fermo restando che i Periodi di assicurazione successivi alla data di presentazione della richiesta di risarcimento escluderanno il risarcimento dei **Danni** emergenti da tale **Condizione Inquinante**, l'Assicuratore risarcirà il cento per cento (100%) di tutti i **Costi di Bonifica Ambientale, Costi di Emergenza e Danno Ambientale** superiori all'ammontare della Franchigia, fermo restante il Massimale della presente Appendice e le altre condizioni dell'Appendice.

La **Franchigia** è a carico dell'Assicurato, il quale non può coprire assicurativamente i relativi costi senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore.

L'importo massimo indennizzabile dall'Assicuratore per tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente Appendice e della Polizza (e successivi Rinnovi e Integrazioni) in relazione a una singola **Condizione Inquinante** non può superare il Massimale di Risarcimento

Il Massimale di Risarcimento indicato nell'articolo "Massimale, Franchigia e Retroattività" della presente Appendice e il Massimale di Risarcimento della Polizza non possono essere erosi dalla **Franchigia**.

DEFINIZIONI

Per **Richiesta di Risarcimento Danni** si intende:

- in relazione alla garanzia 1) Responsabilità Civile da Inquinamento: la richiesta scritta di risarcimento derivante da una **Condizione Inquinante**, per la quale viene allegata una responsabilità dell'Assicurato, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il **Periodo di assicurazione**
- in relazione alle garanzie 2) e 3): qualsiasi ingiunzione di pagamento o esercizio di un diritto giuridico a fronte della presunta o effettiva responsabilità di un Assicurato da parte di autorità statali competenti, agenti in conformità con le leggi ambientali applicabili.

Per **Costi di Bonifica Ambientale** si intendono i costi direttamente o indirettamente sostenuti dall'Assicurato in relazione a una **Richiesta di Risarcimento Danni** per accertamenti, valutazioni, rimozione, smaltimento, trattamento, abbattimento, contenimento o neutralizzazione di qualsiasi **Condizione Inquinante**, compreso il costo dei monitoraggi e/o test associati, a condizione che il pagamento di tali costi sia previsto da leggi promulgate per imporre responsabilità per tale **Condizione Inquinante**.

Per **Costi di Emergenza** si intendono i **Costi di Bonifica Ambientale** ragionevolmente e necessariamente sostenuti, direttamente o indirettamente, dall'Assicurato per azioni di emergenza necessarie a fare fronte a **Condizioni Inquinanti** verificatesi entro o nei pressi o sotto o migrate da qualsiasi **Ubicazione Assicurata**, nel caso in cui un ritardo dell'Assicurato potrebbe determinare un sostanziale aumento dei costi di risposta a una **Richiesta di Risarcimento Danni** o possa esporre l'Assicurato alle sanzioni previste dalla **Direttiva sulla Responsabilità Ambientale**.

Per **Danno** o **Danni** si intendono gli importi dovuti a terzi a titolo di risarcimento in conseguenza di un evento garantito in Polizza e consistente in **Danni Corporali** (intendendosi per tali morte o lesioni personali) e/o **Danni Materiali** (ovvero la distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati nonché le interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno delle **Ubicazioni Assicurate** nell'area interessata dall'Inquinamento). La definizione di **Danno** non comprende **Costi di Bonifica o Danno Ambientale**.

Per **Direttiva sulla Responsabilità Ambientale** si intende



1. la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 CE/2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e successivi emendamenti e
2. le misure introdotte dagli Stati Membri in recepimento della Direttiva CE/2004/35 nei rispettivi ordinamenti nazionali e loro successivi emendamenti, sempre che dette misure abbiano forza di legge

Per **Ubicazione o Ubicazioni Assicurate**: area, situata nell'ambito dell'Unione Europea, sottoposta al controllo dell'Assicurato all'interno della quale si svolge l'Attività Assicurata.

Per **Danno Ambientale** si intendono i costi direttamente o indirettamente sostenuti dall'Assicurato a causa di danni fisici, compresa la distruzione, di specie protette e habitat naturali acquatici o terrestri di cui l'Assicurato sia legalmente responsabile ai sensi di

1. la **Direttiva sulla Responsabilità Ambientale** o
2. una **Richiesta di Risarcimento Danni** presentata da un'autorità governativa per il rimborso dei costi

ivi comprese le **Misure di Prevenzione**, le azioni di riparazione primarie, complementari e risarcitorie e qualsiasi altra misura finalizzata alla riparazione del danno ambientale descritto all'Allegato II della **Direttiva sulla Responsabilità Ambientale**.

Per **Condizione Inquinante** si intende lo scarico, la dispersione, il rilascio, l'infiltrazione, la migrazione o la fuoriuscita di agenti **Inquinanti** dentro o sopra terreni o strutture sovra giacenti, nell'atmosfera o in qualsiasi corso d'acqua o bacino idrico, ivi comprese le falde freatiche.

Per **Misure di Prevenzione** si intendono:

1. le misure di prevenzione individuate dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 CE/2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e successivi emendamenti e
2. il termine usato come equivalente del termine "misure di prevenzione" della Direttiva CE/2004/35/ nelle misure introdotte dagli Stati Membri in recepimento della Direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali e loro successive modifiche, sempre che dette misure abbiano forza di legge

Per **Franchigia** si intende l'importo indicato nella Schedule per questa Sezione, che l'Assicurato si impegna a coprire direttamente senza risarcimento dell'Assicuratore in relazione a **Costi di Bonifica Ambientale, Costi di Emergenza e Danno Ambientale**, nonché alle **Spese di Difesa** associate.

VALIDITA' TEMPORALE

La presente estensione opera per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato – e da quest'ultimo comunicate alla Società – durante il Periodo di Assicurazione, a condizione che la Condizione Inquinante abbia avuto origine successivamente alla data di decorrenza della presente polizza.

ESTENSIONE TERRITORIALE

La presente Appendice opera per le **Richieste di Risarcimento** derivanti da **Eventi di Inquinamento** o **Danno Ambientale** presentate all'interno dell'Area Economica Europea e relative ad un **Evento di Inquinamento** o ad un **Danno Ambientale** verificatosi nell'Area Economica Europea.

ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora la Polizza presti copertura per danni da inquinamento, se una Richiesta di Risarcimento dovesse risultare assicurata dalla Polizza, le garanzie di cui alla presente Appendice, fermi i limiti di risarcimento sopra indicati, avranno effetto soltanto per la parte di danno eccedente le garanzie prestate dalla Polizza.



ESCLUSIONI

La copertura assicurativa della presente Appendice non si applica ai **Costi di Bonifica Ambientale, Danno Ambientale, Costi di Emergenza o Spese di Difesa** associate che derivano o si basano su

1. **Condizioni Inquinanti** verificatesi prima della data di decorrenza della presente Appendice o delle **Richieste di Risarcimento** se dovute a circostanze notificate a precedenti assicuratori o note all'Assicurato alla data di decorrenza della Appendice.
2. I danni a qualsiasi **Immobilabile** occupato dall'Assicuratore in veste di proprietario, locatario o da esso permanentemente gestito o affidato alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o **Dipendente** anche se il danno all'**Immobilabile** viene sostenuto per evitare o mitigare i **Costi di Bonifica Ambientale, Costi di Emergenza o Danno Ambientale** o qualsiasi altro danno o spesa eventualmente coperti dalla presente Polizza o per reagire in qualsiasi modo ad agenti **Inquinanti, Condizioni Inquinanti o Danno Ambientale**.
3. Qualsiasi **Condizione Inquinante** derivante da disprezzo intenzionale o violazione deliberata, colposa o fraudolenta dell'Assicurato di qualsiasi legge, direttiva, permesso, avviso, provvedimento o altra concessione o istruzioni scritte di qualsiasi autorità governativa
4. la presenza, rimozione, o abbattimento di vernici a base di piombo in o su o applicate a qualsiasi infisso, edificio o altra struttura o tubi contenti piombo o rivestiti con vernici a base di piombo
5. la presenza di qualsiasi serbatoio interrato, ivi comprese le tubazioni ad essi associate, almeno per il dieci per cento (10%) od oltre sotto la superficie del suolo
6. qualsiasi **Condizione Inquinante** scoperta nel corso di indagini, campionature, test, valutazioni o altre analisi condotte direttamente o indirettamente dall'Assicurato successivamente alla data di decorrenza della presente Appendice in qualsiasi **Ubicazione Assicurata**.

L'esclusione sopra indicata non si applica alle **Condizioni Inquinanti** che vengono scoperte esclusivamente in conseguenza a

- a. **Richieste di Risarcimento** relative a **Condizioni Inquinanti** sia tramite azioni di responsabilità instaurate o richieste da avvisi, provvedimenti o altre istruzioni scritte di autorità governative agenti in conformità con le leggi ambientali applicabili
- b. attività coerenti con la gestione, manutenzione, l'uso o il regolare monitoraggio delle **Ubicazioni Assicurate** effettuate direttamente o indirettamente dall'Assicurato
 - (i) in osservanza delle condizioni di un permesso o di una licenza o
 - (ii) nel contesto delle migliori prassi per assicurare la continuità delle attività operative delle **Ubicazioni Assicurate**
7. qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** presentata all'Assicurato da qualsiasi Consociata o Capogruppo
8. qualsiasi **Prodotto** ma solo se la **Condizione Inquinante** che determina l'insorgenza dei **Costi di Bonifica Ambientale o Danno alle Risorse Naturali** si verifica fuori da una **Ubicazione Assicurata**
9. la manutenzione, sostituzione, riparazione, restaurazione, monitoraggio, miglioramento aggiornamento o integrazione di qualsiasi impianto o struttura le cui condizioni di difetto o inefficienza diano origine a una **Condizione Inquinante** o alla violazione di qualsiasi legge direttiva permesso avviso lettera provvedimento o altra approvazione o istruzioni scritte di qualsiasi autorità governativa o qualsiasi **Condizione Inquinante**



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore Bilancio e Risorse Finanziarie

basata su o derivante da atti od omissioni deliberate, dolo o colpa grave dell'Assicurato in relazione alla manutenzione, sostituzione, riparazione, restaurazione, monitoraggio, miglioramento o aggiornamento di qualsiasi impianto o struttura

10. qualsiasi uso, sviluppo, decommissionamento o cessazione di attività o qualsiasi altra sostanziale variazione delle attività operative condotte in qualsiasi **Ubicazione Assicurata** rispetto a quelle indicate all'Assicuratore prima della data di decorrenza della presente Appendice
11. Qualsiasi discarica utilizzata direttamente o indirettamente dall'Assicurato, sia in veste di proprietario che locatario

MASSIMALI, FRANCHIGIE E RETROATTIVITA'

Fermi i massimali previsti in polizza per l'inquinamento accidentale (punto 24.2), la Società alle condizioni tutte della presente appendice, presta l'assicurazione per l'inquinamento graduale fino alla concorrenza del massimale e con l'applicazione della franchigia riportati in tabella:

MASSIMALE Per ogni sinistro e per l'intero Periodo di Assicurazione	Scoperto/Franchigia	DATA DI RETROATTIVITA' *
€ 150.000,00	Franchigia Frontale	Dalla data di effetto del contratto

* La presente Appendice è operante, limitatamente a circostanze non note, per gli EVENTI DI INQUINAMENTO verificatisi successivamente alla data di decorrenza della polizza base